

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Allegato 1 - Bando

L.R. n. 15/2010, art.13
L.R. n. 19/2014, art. 1, comma 36

Deliberazione G.R. 37/26 del 1/8/2017

Valorizzazione della filiera del grano duro.
Premio ai cerealicoltori che aderiscono ad accordi di filiera.

BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

INDICE

1. **OBIETTIVI GENERALI DELL'AIUTO**
2. **PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI**
3. **MASSIMALI DI CONTRIBUZIONE AI SENSI DELLE NORME SUGLI AIUTI DE MINIMIS**
4. **SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI ACCESSO AL PREMIO**
5. **FASI DELL'INTERVENTO**
6. **ACCORDI DI FILIERA E LORO RICONOSCIMENTO**
7. **DOMANDA DI AIUTO**
8. **DOMANDA DI PAGAMENTO**
9. **NORMA DI RINVIO**

1. OBIETTIVI GENERALI DELL'AIUTO

Le esperienze condotte in sinergia negli ultimi anni dai soggetti pubblici e privati operanti nel comparto cerealicolo in Sardegna, segnatamente per il grano duro, hanno consentito di sostenere le esigenze della filiera indirizzandola verso produzioni di qualità.

Con deliberazioni n. 37/7 del 6.9.2011, n. 35/6 del 10.7.2015 e n. 37/24 del 21.7.2015, sono stati definiti criteri di erogazioni di aiuti e dei premi ai cerealicoltori che avessero aderito a specifici accordi di filiera.

Con la deliberazione 37/26 del 1/8/2017, la Giunta regionale ha ritenuto necessario continuare a rafforzare il percorso di incentivazione della qualità delle produzioni del settore cerealicolo del grano duro attraverso meccanismi di incremento ed equa distribuzione del valore aggiunto dei prodotti tipici trasformati in tutto il processo di produzione, con riferimento ai produttori del settore primario.

In tale atto ha pertanto deliberato di utilizzare per le stesse finalità per le quali erano state concesse, ovvero per l'erogazione di un premio, le risorse finanziarie tutt'ora disponibili trasferite ad ARGEA Sardegna con le precedenti annualità a valere sugli interventi di cui alla L.R. n. 15/2010, art.13 e alla L.R. n. 19/2014, art. 1, comma 36.

L'aiuto è erogato ai sensi del regolamento CE n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti nel settore della produzione agricola (De minimis).

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento CE n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti nel settore della produzione agricola;
- L.R. n. 15/2010, art.13
- L.R. n. 19/2014, art. 1, comma 36
- Deliberazione G.R. n. 37/26 del 1/8/2017.

3. MASSIMALI DI CONTRIBUZIONE AI SENSI DELLE NORME SUGLI AIUTI DE MINIMIS

Il premio è erogato ai sensi del Reg. CE n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a una "impresa unica", come definita dall'articolo 2 del regolamento 1408/2013⁽¹⁾, non può superare € 15.000 nell'arco di tre esercizi finanziari (cioè l'anno di concessione del premio annuale e i due anni precedenti). Qualora la concessione dell'aiuto richiesto comporti il superamento del massimale, l'aiuto non potrà essere concesso neppure in parte.

⁽¹⁾ ai sensi del regolamento 1408/2013, per «impresa unica» si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

4. SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI ACCESSO AL PREMIO

I beneficiari dell'intervento, ai sensi delle presenti disposizioni sono gli imprenditori agricoli singoli o associati che coltivano grano duro a partire dall'annata agraria 2017-2018 e che aderiscono ad un accordo di filiera almeno annuale sul territorio regionale.

Le imprese beneficiarie richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritte al Registro delle Imprese presso le C.C.I.A.A.;
- b) essere iscritte all'Anagrafe delle aziende agricole del SIAN dal cui fascicolo aziendale deve desumersi la presenza di superfici seminate ascrivibili alle colture oggetto del presente intervento;
- c) essere Imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile.

La documentazione che attesta l'adesione del beneficiario all'accordo di filiera deve essere allegata in sede di presentazione della domanda.

Tutte le superfici e le relative produzioni cui si fa riferimento nel presente intervento devono appartenere al territorio regionale della Sardegna.

Gli imprenditori agricoli che hanno presentato la domanda e che sono stati inseriti nell'elenco dei potenziali beneficiari dovranno, successivamente alla raccolta del grano duro oggetto di intervento, presentare ad Argea Sardegna la documentazione attestante l'effettivo conferimento del prodotto coerentemente con quanto definito e stabilito con l'accordo di filiera.

Dovrà essere conferita, coerentemente con l'accordo di filiera, almeno la produzione corrispondente a 15 quintali di grano duro per ettaro.

Non può essere chiesto e riconosciuto il premio per superfici superiori a quelle indicate nel documento di adesione al contratto di filiera e a quelle rilevabili sul fascicolo aziendale.

La superficie per cui può essere chiesto e riconosciuto l'aiuto non può essere inferiore a 5 ettari né superiore a 20 ettari.

L'importo del premio da erogare ai beneficiari è di euro 150 per ogni ettaro di superficie coltivata a grano duro.

L'importo è calcolato sulla superficie effettivamente coltivata, come rilevabile dal fascicolo aziendale.

È inoltre corrisposto un premio aggiuntivo di euro 50 per ettaro per la semina di superfici coltivate a grano duro per le quali si utilizzino nella semina sementi certificate ai sensi della L. n. 1096/1971 e successive modifiche

ed integrazioni, purché siano impiegati almeno 150 kg di semente per ettaro, come specificato nelle norme di attuazione.

La superficie destinata alla semina con sementi certificate può essere uguale o inferiore a quella complessiva richiesta a contributo ma non può essere inferiore alla superficie minima ammissibile (5 ettari).

Gli importi del premio base e di quello supplementare sono arrotondati all'euro inferiore.

Le domande saranno prese in carico e saranno avviate al pagamento fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria in base all'ordine di presentazione.

Se, a conclusione dei pagamenti dei premi dell'annualità oggetto di domanda, dovessero permanere risorse non utilizzate, queste potranno essere destinate al finanziamento di eventuali successive annualità.

5. FASI DELL'INTERVENTO

L'intervento è articolato in due fasi:

- Presentazione e gestione delle richieste di riconoscimento degli Accordi di filiera
- Presentazione e gestione delle richieste di contributo

6. ACCORDI DI FILIERA E LORO RICONOSCIMENTO

6.1 Definizioni

Ai fini del presente intervento, le disposizioni di attuazione definiscono "accordo di filiera" un contratto sottoscritto fra gli imprenditori agricoli singoli o associati beneficiari del premio, e gli operatori di prima e/o seconda trasformazione e/o i sementieri.

Per conto dei beneficiari, gli accordi di filiera possono essere sottoscritti con gli operatori di prima e/o seconda trasformazione e/o con i sementieri anche da associazioni di produttori quali Organizzazioni di Produttori (OP), Consorzi, Cooperative, Reti d'impresa, Centri di ammasso.

L'accordo annuale di filiera inizia con l'annata agraria 2017/2018 e potrà proseguire anche per le annate successive fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Ai sensi delle presenti disposizioni di attuazione, si intendono per:

- imprenditori agricoli singoli o associati: i produttori di grano duro (*Triticum durum*) destinato alla produzione di prodotti di prima e/o seconda trasformazione per l'alimentazione umana, o destinato alla produzione di semente certificata.
- Operatori di prima trasformazione: i mulini, i confezionatori di farine, semole e sfarinati.
- Operatori di seconda trasformazione: coloro che operano una seconda trasformazione rispetto al prodotto ottenuto dalla prima lavorazione della granella, quali panifici e pastifici.

- Operatori sementieri: coloro che producono e commercializzano sementi ai sensi della legge n. 1096/1971 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli accordi di filiera, sottoscritti mediante atto pubblico oppure mediante scrittura privata registrata, devono essere preventivamente notificati ad Argea Sardegna e sono soggetti a verifica di coerenza dei contenuti con gli elementi minimi previsti dalle presenti disposizioni, prima della presentazione delle domande da parte dei beneficiari.

L'accordo di filiera per la produzione di grano duro alimentare deve essere redatto conformemente allo schema fornito in allegato al presente avviso e deve contenere i seguenti elementi:

- Prezzo minimo garantito: in funzione delle quotazioni di mercato e delle caratteristiche qualitative del grano duro.
- Contenuto proteico: percentuale non inferiore a 12%.
- Peso ettolitrico: non inferiore a 78 kg/hl.
- Premialità: deve essere previsto un regime crescente nel meccanismo di formazione del prezzo sulla base del contenuto proteico percentuale delle partite di grano.

Nel comparto sementiero sono equiparati all'accordo di filiera sopra definito gli accordi tra produttori e sementieri per la produzione di grano da seme certificato.

6.2 Riconoscimento degli Accordi di filiera

Gli accordi di filiera sono promossi dai Soggetti autorizzati al punto precedente alla loro sottoscrizione, per conto dei beneficiari, con gli operatori di prima e seconda trasformazione ed eventualmente con i sementieri. Tali soggetti, descritti dalle direttive come "associazioni di produttori quali organizzazioni di produttori (OP), consorzi, cooperative, reti d'impresa, centri di ammasso", di seguito sono definiti "Soggetto promotore".

I soggetti promotori presentano ad Argea i rispettivi Accordi di filiera per l'approvazione preventiva **entro il 30 settembre 2017**, esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata, al seguente indirizzo:

Argea Sardegna – Servizio Erogazione aiuti e Controlli

argea@pec.agenziaargea.it

La domanda di approvazione dell'Accordo di filiera dovrà essere redatta conformemente allo schema allegato al presente bando.

Nella domanda dovrà essere contenuto, in particolare

- L'impegno al rispetto delle condizioni previste dall'Accordo di filiera.

- L'impegno a fornire ai produttori aderenti idonee attestazioni di consegna del prodotto che dovranno essere coerenti con le fatture rilasciate dai conferitori e che saranno a base dell'istruttoria delle domande di pagamento. Il fac-simile dell'attestazione di consegna, cui dovrà essere allegato il documento di pesata, è allegato al presente bando.

Alla domanda dovrà essere allegato l'Accordo di filiera sottoscritto, con atto pubblico o mediante scrittura privata registrata.

L'Accordo dovrà contenere:

- l'elenco dei soggetti aderenti con denominazione, codice fiscale e ruolo (promotore, operatore di prima trasformazione, operatore di seconda trasformazione, sementiere);
- l'espressa approvazione degli impegni di cui sopra che saranno confermati in domanda dal Soggetto Promotore;
- anche in allegato, ma espressamente approvata dai contraenti, una scheda con l'ubicazione del o dei centri di raccolta individuati nell'Accordo per lo stoccaggio del prodotto conferito e la documentazione attestante la sua disponibilità da parte dei sottoscrittori dell'Accordo.
- l'indicazione delle condizioni di accettazione del prodotto
- le modalità di formazione del prezzo e, in particolare, quelle di definizione del prezzo minimo garantito in presenza di un contenuto proteico non inferiore a 12% e un peso ettolitrico non inferiore a 78 kg/hl e quelle di premialità come definita al precedente punto 6.1

In allegato al presente bando è fornito uno schema cui gli accordi di filiera dovranno conformarsi, a pena di inammissibilità.

La domanda di riconoscimento non è ricevibile se:

- non perviene nei termini fissati dal bando
- non è regolarmente sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto Promotore ed è accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore, salvo che sia firmata digitalmente
- non è accompagnata dall'accordo di filiera oggetto di riconoscimento

La domanda di riconoscimento non è ammissibile se:

- non è compilata integralmente
- l'Accordo di filiera è incompleto degli elementi prescritti e non è compilato integralmente;
- non è sottoscritto nelle modalità prescritte (atto pubblico o scrittura privata registrata)
- le imprese aderenti non sono iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, non sono in attività e dalla relativa visura non si evince lo svolgimento delle attività coerenti col ruolo indicato nell'accordo di filiera.

L'elenco degli Accordi di filiera che avranno ottenuto il riconoscimento sarà pubblicato contestualmente all'Avviso che aprirà i termini per la presentazione delle domande d'aiuto da parte degli imprenditori cerealicoli. Saranno ammissibili solo le domande d'aiuto degli imprenditori che avranno aderito a un Accordo di filiera riconosciuto secondo le procedure previste dal presente bando.

In particolare, come sarà precisato nel punto successivo, il richiedente l'aiuto dovrà sottoscrivere un documento di adesione all'accordo di filiera prescelto col legale rappresentante del soggetto promotore, utilizzando il modulo standard allegato al presente bando. La domanda di aiuto non sarà ricevibile se non ha in allegato tale documento regolarmente firmato.

7. DOMANDA D'AIUTO

7.1 Impegni dei beneficiari

I beneficiari devono possedere i requisiti di ammissibilità, di cui al punto 5 del bando, al momento della domanda di aiuto e mantenerli almeno fino al momento della presentazione della domanda di pagamento.

Essi devono impegnarsi a conferire alla filiera con la quale è stato sottoscritto il contratto una quantità di prodotto significativa rispetto alla superficie coltivata, pari almeno a 15 quintali per ettaro; tale conferimento deve essere documentato con fattura e coi documenti di pesata rilasciati dal centro di raccolta.

In caso di calcolo frazionario, il quantitativo di conferimento obbligatorio, espresso in chilogrammi, è arrotondato alla decina inferiore.

La mancata coltivazione di almeno 5 ettari a grano duro è motivo di esclusione dall'aiuto stesso. La superficie coltivata è documentata dal fascicolo aziendale SIAN.

L'uso delle sementi selezionate al fine della corresponsione del premio supplementare, è documentato con le fatture d'acquisto.

7.2 Domanda d'aiuto

Gli imprenditori agricoli in possesso dei requisiti di ammissibilità, che abbiano validamente sottoscritto un Accordo di filiera riconosciuto, possono presentare domanda d'aiuto entro il 31/1/2018.

La domanda d'aiuto, compilata conformemente alla modulistica allegata al presente bando, deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi essenziali:

- Il Codice Fiscale (CUAA) e la denominazione dell'impresa richiedente;
- un indirizzo di Posta Elettronica Certificata cui saranno inviate tutte le comunicazioni ufficiali relative al procedimento;
- un numero di telefono per le comunicazioni per le vie brevi;
- gli estremi di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
- la dichiarazione che l'impresa è censita all'Anagrafe delle aziende agricole presso il SIAN ed è titolare del relativo Fascicolo aziendale;
- l'indicazione delle superfici per le quali si richiede il contributo base e il contributo supplementare
- l'impegno a rispettare l'Accordo di filiera il cui documento di adesione è allegato alla domanda

- la presa d'atto degli altri impegni derivanti dalla richiesta di contributo
- la dichiarazione relativa agli aiuti de minimis percepiti nel triennio di riferimento e di insussistenza di cause di esclusione da tale tipologia di aiuti
- gli estremi del conto corrente bancario su cui si chiede l'accredito (IBAN)
- l'importo del contributo richiesto

Le domande d'aiuto potranno essere presentate a partire dalla pubblicazione dell'apposito avviso sull'albo pretorio on-line dell'Agenzia Argea ed **entro il 31 gennaio 2018** esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo del Servizio Territoriale competente per territorio. Nel caso in cui i terreni oggetto delle coltivazioni per le quali si richiede il premio ricadessero nelle aree di competenza di più Servizi territoriali, la domanda dovrà essere presentata al Servizio territoriale cui è riferibile la maggior superficie interessata all'intervento.

Servizio territoriale _____

argea@pec.agenziaargea.it

A pena di esclusione, La domanda deve essere firmata dal richiedente; essa può essere firmata digitalmente o, in alternativa, può essere firmata in cartaceo ed essere scannerizzata in formato pdf. In quest'ultimo caso deve essere accompagnata da un valido documento di identità.

la domanda dovrà essere prodotta in formato pdf e dovrà avere allegati:

- la copia di un valido documento di identità del richiedente, se non firmata digitalmente
- il documento di adesione all'Accordo di filiera, sottoscritto dall'imprenditore richiedente e dal legale rappresentante del Soggetto Promotore dell'Accordo

7.3 Istruttoria delle domanda d'aiuto

La domanda non è ricevibile se:

- non perviene nei termini fissati dal bando
- non è regolarmente sottoscritta dal richiedente e accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore, salvo che sia firmata digitalmente
- non è accompagnata dal documento di adesione all'Accordo di filiera, sottoscritto con il Soggetto Promotore

La domanda non è ammissibile se:

- non è compilata integralmente
- l'adesione all'Accordo di filiera è riferito a una superficie inferiore a 5 ettari;
- l'impresa richiedente non è iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
- l'impresa richiedente non è titolare del Fascicolo aziendale SIAN
- gli aiuti de minimis ricevuti nel triennio di riferimento, cumulati all'aiuto richiesto, sono superiori alla soglia fissata dal regolamento 1408/2013 (15.000 euro)

La domanda è regolarizzabile entro dieci giorni dalla richiesta dell'ufficio istruttore, per le sole carenze che non comportino la sua irricevibilità o il mancato possesso dei requisiti di ammissibilità al momento della presentazione.

Tutte le comunicazioni relative al procedimento devono essere effettuate mediante PEC (Posta Elettronica Certificata)

Al termine delle operazioni di verifica della ricevibilità e della ammissibilità delle domande, ciascun Servizio territoriale compila un elenco delle domande ammissibili all'aiuto, riportando la data e l'orario del ricevimento della PEC oltre al codice fiscale e alla denominazione del beneficiario, gli estremi della domanda d'aiuto, le superfici e gli importi ammissibili relativamente al premio base, al premio accessorio e al premio totale; contestualmente redige l'elenco delle domande escluse con le motivazioni dell'esclusione adeguatamente descritte. **Tali adempimenti devono essere svolti in tempi utili per consentire la pubblicazione degli elenchi regionali entro il 31/3/2018.**

Sulla base degli elenchi territoriali, non oltre il 31/3/2018, il Servizio Erogazione aiuti e Controlli redige l'elenco regionale delle domande ammissibili, in ordine cronologico di ricevimento della PEC contenente la domanda, distinto in domande ammissibili finanziabili e domande ammissibili non finanziabili, sulla base della disponibilità finanziaria; contestualmente è pubblicato l'elenco regionale delle domande escluse, con le motivazioni.

Tale documento costituisce la comunicazione dell'esito delle verifiche di ricevibilità e ammissibilità.

Dalla pubblicazione di tale documento sull'albo pretorio online dell'Agenzia Argea decorrono i tempi per la presentazione degli eventuali ricorsi.

Fermo il diritto dei richiedenti di presentare eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, decorsi i termini per la presentazione e per l'esame dei ricorsi in sede amministrativa (ricorsi gerarchici), il Servizio Erogazione aiuti e Controlli dell'Agenzia Argea adotta l'elenco definitivo regionale delle domande ammesse al premio.

La liquidazione dell'aiuto, in ogni caso, sarà subordinata all'esito istruttorio della successiva domanda di pagamento.

8. DOMANDA DI PAGAMENTO

8.1 Presentazione della domanda di pagamento

I richiedenti inclusi nell'elenco delle pratiche finanziabili di cui al punto precedente, se hanno attuato gli impegni previsti dal bando, devono presentare domanda di pagamento **entro il 30 settembre 2018**.

Le domande, compilate conformemente alla modulistica messa a disposizione dall'amministrazione, debitamente firmate e accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità, devono essere indirizzate al Servizio Territoriale di Argea titolare del procedimento. Esse dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo

Servizio territoriale _____

argea@pec.agenziaargea.it

Alla domanda di pagamento dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Attestazioni di consegna del prodotto, con allegati gli scontrini di pesata, che dovranno essere coerenti con le fatture di vendita
- Fatture di vendita del prodotto
- Eventuali fatture di acquisto della semente certificata

8.2 Istruttoria della domanda di pagamento

Per procedere al pagamento l'ufficio istruttore deve verificare che:

- l'impresa sia ancora iscritta al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio al momento della domanda;
- l'impresa sia ancora titolare del Fascicolo aziendale SIAN al momento della domanda;
- le superfici destinate alle colture per le quali è richiesto l'aiuto siano coerenti con i dati rilevabili dal fascicolo aziendale; in ogni caso essa non deve essere inferiore a 5 ettari coltivati a frumento duro;
- le fatture di vendita del prodotto siano regolari e siano coerenti con le attestazioni di consegna e di pesata;
- le eventuali fatture di acquisto della semente certificata siano regolari;
- il prodotto conferito rispetti le disposizioni del punto 7.1 relativamente alla quantità significativa di almeno 15 q.li per ettaro di superficie richiesta a pagamento;

Se l'esito delle verifiche di cui sopra è positivo il premio può essere liquidato.

Altresì potrà essere riconosciuto per il pagamento del premio supplementare il valore inferiore fra quello riferibile alla superficie coltivata e quello riferibile alla quantità di semente certificata documentata dalle fatture di acquisto (superficie equivalente di semina). In nessun caso potrà essere riconosciuto un premio supplementare per una superficie seminata o una superficie equivalente di semina con semente certificata inferiore a 5 ettari né potrà essere riconosciuta una superficie di semina, effettiva o equivalente, superiore a quella per cui è riconosciuto il premio base.

In ogni caso, non saranno riconoscibili a premio superfici coltivate o superfici di semina superiori a quelle ammesse in sede di domanda d'aiuto.

Non è richiesta la dimostrazione delle cause che hanno impedito la produzione o la semina con semente certificata. Per converso, non sono riconosciute giustificazioni in base alle quali il premio base e quello supplementare possano essere erogati in mancanza, rispettivamente, dei quantitativi minimi di conferimento o di semina.

Gli aiuti riconosciuti saranno pagati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale indicato in domanda, che deve essere intestato o cointestato al beneficiario.

8.3 Natura e durata dell'impegno

Gli impegni del beneficiario consistono nel possesso dei requisiti di ammissibilità all'aiuto al momento della domanda e nel loro mantenimento almeno fino al momento della presentazione della domanda di pagamento, secondo le modalità previste dal presente bando. Pertanto un'impresa che abbia adempiuto a tutti gli impegni previsti dal bando e perda i requisiti soggettivi di ammissibilità prima della liquidazione ma dopo la presentazione della relativa domanda di pagamento, è in posizione regolare per il percepimento dell'aiuto.

8.4 Cessione dell'impegno

È ammesso, previa formale e documentata richiesta ad Argea Sardegna, il trasferimento dell'impegno ad altra impresa beneficiaria, qualora questa abbia i requisiti richiesti e subentri nella conduzione della superficie coltivata oggetto di intervento precedentemente condotta dall'impresa cedente.

Non è ammessa la cessione dell'impegno a un'altra impresa beneficiaria del medesimo aiuto, salvo il caso di fusione tra imprese, adeguatamente documentato. Tale circostanza comporta l'accorpamento degli impegni delle imprese interessate e dei relativi benefici, fino alla concorrenza di una superficie non superiore a quella massima prevista per il presente intervento, pari a 20 ettari, purché l'operazione non contrasti con le norme sugli aiuti de minimis.

9 NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.